SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 287/2015
UDIENZA DEL
07/06/2016 ore 10:00
N° 129/01/17
PRONUNCIATA IL:
07 [illegible] 2016
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
24 FEB. 2017
Il Segretario
[illegible]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	GIACCARDI	GIORGIO	Presidente
☐	SALASSA	PIER MARCO	Relatore
☐	BERTOLO	ROBERTO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 287/2015
  depositato il 06/05/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032000002759[illegible] IRPEF-ALTRO 1994 ADD.LI-IVA-IRAP
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320020035469[illegible] IRPEF-ADD.REG. 1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032003002444[illegible] IRPEF-ALTRO 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032005002061[illegible] IRAP 1999 IVA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032006000082[illegible] IVA-ALTRO 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032006001412[illegible] IRPEF-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032006002384[illegible] IRPEF-ADD.COM. 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032007001834[illegible] IRPEF-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032008001695[illegible] IRAP 2000 IVA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032009001110[illegible] IRAP 2000 IVA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1032009002351[illegible] IRPEF-ALTRO 2005 ADD. REG.LI

contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE SAVONA EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
[illegible] SAVONA

proposto dal ricorrente:
[illegible] BOISSANO SV

(segue)

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 287/2015
UDIENZA DEL
07/06/2016 ore 10:00

difeso da:
[redacted]
[redacted] LOANO SV

altre parti coinvolte:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA
[redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] ha presentato ricorso contro EQUITALIA NORD SPA avverso l'estratto di ruolo acquisito in data 20/04/2015 e le cartelle di pagamento in esso indicate (n. 103200500206[redacted], n. 1032002003546[redacted], n. 1032003002444[redacted], n. 1032009001110[redacted], n. 1032008001695[redacted], n. 1032007001834[redacted], n. 1032006002384[redacted], n. 1032006001412[redacted], n. 1032006000082[redacted], n. 1032000002759[redacted]) relative a IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali ed altro per gli anni di imposta 1994, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 e 2005, evidenziando che l'estratto di ruolo è l'unico strumento attraverso il quale è venuto a conoscenza della pretesa tributaria nei suoi confronti, stante la mancata notifica delle relative cartelle di pagamento, pretesa tributaria per altro già oggetto di definizione ex art. 9, L. 289/2002 per le annualità dal 1996 al 2004.

Con i motivi del ricorso, il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito tributario, essendo trascorsi comunque più di cinque anni dall'asserita notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente decadenza dall'azione ex art. 25, D.P.R. 602/1973; la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973, non essendo stata eseguita alcuna notificazione delle cartelle di pagamento in esame; l'illegittimità della sottoscrizione del ruolo per il perfezionamento del titolo esecutivo tributario, essendo privo dei riferimenti relativi ai titoli esecutivi formati dagli Enti Creditori e sottoscritti dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato.

Il ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento dell'atto e dei relativi titoli esecutivi.

L'Equitalia Nord S.p.A., tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata fornita prova della conoscenza dell'estratto di ruolo in data 20/04/2015 da parte del ricorrente e non integrando l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile. Ha chiesto altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona, unico soggetto legittimato a controdedurre circa l'asserita avvenuta definizione della pretesa tributaria ex art. 9, L. 289/2002.

Nel merito, l'Equitalia Nord S.p.A. ha evidenziato che le cartelle di pagamento in esame sono state tutte validamente notificate in date comprese tra il 10/05/2001 e il 25/02/2009; che nessuna di dette cartelle risulta tempestivamente impugnata; che laddove il credito sia divenuto incontrovertibile e definitivo per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, come nel caso di specie, si applica il termine prescrizionali ordinario di 10 anni; che qualsiasi vizio prodromico alla trasmissione del ruolo è addebitabile in via esclusiva all'Ente titolare della pretesa tributaria, unico soggetto in grado di contraddire sul punto.

L'Equitalia Nord S.p.A., quindi, ha chiesto in via preliminare l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio chiamando in causa l'Ente impositore titolare del credito iscritto a ruolo e in via principale dichiararsi inammissibile ovvero rigettare nel merito il ricorso.

Con atto di estensione del contraddittorio e chiamata in giudizio l'Equitalia Nord S.p.A. ha chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona la quale si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona ha dedotto che per alcuni atti impositivi sarebbero stati presentati ricorsi già definiti con sentenze favorevoli all'Amministrazione Finanziaria; ha dedotto altresì che non risulterebbe alcuna definizione ex art. 9, L. 289/2002 dei debiti tributari contestati; infine, ha ribadito nella sostanze le eccezioni e deduzioni già formulate da Equitalia Nord S.p.A.

L'Ufficio, quindi, ha fatto proprie le conclusioni già tolte da Equitalia Nord S.p.A.

All'udienza del 7/06/2016 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

Dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, il Collegio decideva in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità del ricorso atteso che, se è vero che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, trattandosi solo di un documento formato dal concessionario della riscossione che non contiene, ne può contenere, una pretesa impositiva, è altrettanto vero che può sussistere un interesse del ricorrente ad impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, ossia gli atti che in esso sono indicati e riportati, nel caso in cui tale documento rappresenti il mezzo attraverso il quale il contribuente sia venuto a conoscenza della cartella e del relativo ruolo, a fronte della dedotta mancanza od invalidità della notifica degli stessi.

Tale assunto ha avuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali con sentenza del 2/10/2015 n. 19704 hanno statuito che "*è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d. lgs. 546/1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione*".

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In particolare, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del credito tributario, essendo trascorsi comunque più di cinque anni dall'asserita notifica delle cartelle di pagamento di cui all'estratto di ruolo oggetto del ricorso, la quale è assorbente di ogni altra questione.

Infatti, a prescindere dalle questioni sulla validità delle notificazioni e sulla legittimità del ruolo, risulta che le cartelle di pagamento in esame sono state

notificate in date comprese tra il 10/05/2001 e il 25/02/2009 e pertanto è ampiamente decorso per tutte il termine prescrizionale quinquennale.

Si ritiene, a tale proposito, di aderire all'orientamento giurisprudenziale già fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 25790 del 10/12/2009, secondo il quale le pretese tributarie si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Infatti, la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito tributario senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., potendo trovare applicazione tale ultima disposizione soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la predetta cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Non rileva in senso contrario quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona circa il fatto che per alcuni atti impositivi sarebbero stati presentati ricorsi già definiti con sentenze favorevoli all'Amministrazione Finanziaria, essendo tale assunto rimasto privo di riscontro, non avendo l'Ufficio documentato nulla in proposito.

Ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, tenuto conto delle ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Savona, 7/06/2016

Il Giudice Estensore
Dott. Pier Marco Salassa

Il Presidente
Dott. Giorgio Giaccardi